



marione al corrente con il pagamento dei premi e non contestabili per ragioni sanitarie (le affermazioni rilevate a carico degli assicurati risultano essersi manifestate dopo il perfezionamento dei contratti originari);

3) - in linea di stretto diritto, le contestazioni appaiono sufficientemente fondate e quindi validamente sostenibili anche se portate dai beneficiari in sede giudiziaria. E' da tener conto in proposito che la trasformazione integra una novazione oggettiva dell'obbligazione originaria, la quale, per patto espresso inserito in polizza, "rimane annullata e priva di qualsiasi valore".

Quanto sopra rilevato si sottopone alle decisioni dei competenti Organi deliberanti onde stabilire se, ragioni di carattere industriale, possano consigliare di rinunciare alle tesi di stretto diritto e di ammettere a liquidazione le polizze di che trattasi, per i capitali originariamente assicurati come appresso: